

Profili di Responsabilità Penale nella gestione del rischio Covid-19 nei Luoghi di Lavoro



# EMERGENZA SANITARIA - COVID-19

#### **LEGISLAZIONE EMERGENZIALE**



II <u>DIBATTITO</u> sul RAPPORTO fra NORMATIVA COVID-19 - PROTOCOLLI



e sistema prevenzionistico previgente di sicurezza sul lavoro





**NUOVE RESPONSABILITÀ PENALI DATORIALI?** 



# LA NORMAZIONE EMERGENZIALE

	1		V	1				
1		D.L. 23.2.2020 n. 6		>	convertito in Le	egge	5.3.2020, n. 13	
2		Serie di DECRETI MINISTERIALI, ORDINANZE PR. REGIONI, CIRCOLARI Enti Pubblici  Chiusura di una serie di attività economiche/raccomandazioni per ridurre rischio contagio						
							p = 1.00 = 0	
3		Protocollo 14.30.2020 <b>CONDIVISO</b> :			Regolazione misure di contrasto e contenimento della diffusione virus Covid-19 in ambienti di lavoro			
4		D.L. 25.03.2020, n. 19		SEMPRE  ➤ misure urgenti per fronteggiare emergenza Covid-19				
5		DPCM 10.04.2020	>	<u>DP</u>	CM 26.04.2020	>	Recepisce Protocollo CONDIVISO 24.4.2020	
6		D.L. 13.03.2020, n. 3	18	>	conversione nel «CURA		<b>RA ITALIA</b> », L. 24.04.2020, n.27	
7		L. 22.05.2020, n. 35		>	conversione del D.L. 25.03.2020, n. 19			
8		D.L. 08.04.2020, n. 23		>	conversione con L. 05.06.2020, n. 40 → art. <b>29</b> bis			



### RATIO della NORMAZIONE EMERGENZIALE

#### PREVENZIONE e TUTELA della SALUTE PUBBLICA

(progressivamente)



PRECAUZIONALI e CAUTELARI anche al SETTORE dell'IMPRESA

RUOLO di

**PROTOCOLLI CONDIVISI** 



**FINALITÀ** 

**SIA** 14.3.2020

**CHE 24.4.2020 (recepito nel DPCM 26.4.2020)** 

<u>CONIUGARE</u>: la prosecuzione delle attività produttive <u>con</u> la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative

NATURA -

VINCOLANTE (art.2 co. 6 DPCM 26.4.2020)

= OSSERVANZA delle MISURE di PRECAUZIONE

condizione necessaria per prosecuzione delle attività produttive

**VALENZA GENERALE** 



#### RATIO della NORMAZIONE EMERGENZIALE

# (SOTTESA) del SISTEMA



Seppur a fronte di RISCHIO CONTAGIO come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO (MISURE UGUALI per tutta la popolazione)



che dette misure dovessero essere calate nella specificità dell'ambiente di lavoro, in quanto l'obiettivo delle misure in ambito lavorativo "....non è (solo) quello di evitare che dall'ambiente di lavoro fuoriescano vettori di contagio che accentuino la diffusione del virus; ma è prioritariamente quello di evitare che i lavoratori, dovendo prestare la loro opera, e quindi non potendo 'godere' delle misure previste per la restante parte dei consociati, vengano esposti al rischio (che non li investirebbe nella medesima misura se rimanessero nei rispettivi domicili)» (S. Dovere)



#### RATIO della NORMAZIONE EMERGENZIALE





### Su più LIVELLI

#### **❖** MISURE di INCENTIVO

per REALIZZARE una RAREFAZIONE delle PRESENZE dentro i luoghi di lavoro

### ❖ MISURE per TUTELARE la SALUTE

delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire salubrità dell'ambiente di lavoro



#### Nel dettaglio, tali misure riguardano:

- 1) L'informazione nei confronti dei lavoratori circa le disposizioni finalizzate a contenere il rischio del contagio;
- 2) Le modalità di ingresso in azienda;
- 3) Le modalità di accesso dei fornitori esterni dirette a ridurre le occasioni di contatto con il personale;
- 4) Pulizia e sanificazione in azienda;
- 5) Precauzioni igieniche personali;
- 6) Dispositivi di protezione individuale;

- 7) Gestione degli spazi comuni;
- 8) L'organizzazione aziendale;
- 9) Ingresso ed uscita dei dipendenti;
- 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
- 11) Gestione di una persona sintomatica in azienda;
- 12) Sorveglianza sanitaria;
- 13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

NB

Si caratterizzano per essere una

SPECIFICAZIONE delle più generali misure di tutela elencate nell'art. 15 TUSL



# Corrispondenze tra PROTOCOLLO e D.Lgs 81/2008

1		PROTOCOLLO	TUSL
	Art. 1)	informazione;	Art. 15 c 1 lett. n) Art. 2 co.1 lett. bb) Art. 36 co. 1 lett. a, co. 2 lett. a)
	•	verifica temperatura; pulizia e sanificazione; precauzioni igieniche personali;	Art. 15 co. 1 lett. c)
	Art. 8) Art. 9)	gestione spazi comuni; organizzazione aziendale; gestione entrata/uscita dipendenti; spostamenti interni, riunioni, formazione;	Art. 15 co. 1 lett. g)
	Art. 3)	accesso in azienda di personale esterno;	Art. 26 c 1 lett. b)
	Art. 6)	dispositivi di protezione individuale;	Art. 74 Art. 18 co. 1 lett. d) Art. 77
		gestione di persona sintomatica in azienda; sorveglianza sanitaria;	Art. 15 co. 1 lett. u) - 43 Art. 15 co. 1 lett. l) - 38

In conclusione, la lettura delle previsioni e procedure cautelari cristallizzate nei Protocolli, recepiti dalla regolamentazione emergenziale, adottata per la necessità di fare fronte alla diffusione pandemica di un rischio generico come il Covid-19, e quindi ispirata da ragioni di salute pubblica, consente di rinvenire tracce evidenti di armonizzazione, anche sotto il profilo contenutistico, con la previgente normazione di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrandosi ed armonizzandosi con il sistema cautelare delineato dal d.lgs. 81/2008.





(\*) le RAGIONI della PREFERENZA della tesi dell'integrazione



in conseguenza
dell'ARMONIZZAZIONE
fra legislazione
emergenziale
Covid-19 / TUSL

Le questioni aperte su:

1) DVR / 2) DUVRI / 3) MOG
Le ragioni della <u>SOLUZIONE POSITIVA</u> all'adozione di comportamenti di <u>ADEGUAMENTO</u> (con conseguenza per il mancato adempimento)





#### **NULLA QUAESTIO**

per ambienti di lavoro nei quali il RISCHIO BIOLOGICO (e da CONTAGIO) è connaturato al tipo di attività esercitata

(QUI TIT. X, TUSL → esposizione ad agenti biologici)



per gli altri LUOGHI DI LAVORO





RISCHIO COVID-19 è



RISCHIO BIOLOGICO GENERICO



Quindi <u>non</u> necessariamente da valutare dal D.L.

#### **ARGOMENTI di tesi positiva (per ADEGUAMENTO D.V.R.):**

- 1) Natura ONNICOMPRENSIVA della valutazione globale dei rischi per il TUSL (art. 2 co. 1°)
- 2) Rischi valutabili quelli che derivano direttamente dall'attività di lavoro, ma anche durante lo svolgimento di essa (art. 28 co. 1° lett. A)
- 3) Giurisprudenza Recente → necessità di valutare anche il c.d. RISCHIO «RARO»
- 4) DVR l'espressione di potere di AUTONORMAZIONE DINAMICO (art. 29, co 3°) (così anche giurisp.: strumento duttile da attualizzare a mutamenti sopravvenuti che possono esporre a nuovi rischi i lavoratori)
- 5) Il RISCHIO PROFESSIONALE (da valutare) comprende anche quello presente nell'ambito dell'organizzazione (art. 2 lett. a)
- 6) Il DVR deve dal pdv. del CONTENUTO rispettare anche le indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenuti nel TUSL (quindi TIT. X, su esposizione ad agenti biologici)



**DUVRI** 



Misure finalizzate ad eliminare o ridurre i RISCHI da INTERFERENZA



RISCHIO «AGGIUNTIVO» connesso alle possibili INTERFERENZE o SOVRAPPOSIZIONI tra le attività svolte dai dipendenti dell'impresa committente e quelle date in appalto

Art. 26 TUSL

fissa obblighi e responsabilità per committente/appaltatore (coordinarsi e cooperare per GESTIRE il RISCHIO INTERFERENZA)

RISCHIO CONTAGIO → (virus diffusivo) → è **POTENZIATO** in situazioni di LAVORO con rischio da interferenza

da qui



Soluzione positiva all'adeguamento



NB

PROTOCOLLO CANTIERI (All. 7, DPCM 26.4.2020) impone adeguamento del PSC



MOG



Affinché possa svolgere effetto ESIMENTE rispetto alla COLPA di ORGANIZZAZIONE deve essere:

- 1. IDONEO
- 2. EFFICACE
- 3. AGGIORNATO ( art. 30 co. 4° TUSL ): «in occasione dei mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico»



da qui



Soluzione positiva preferibile



Non potendosi escludere in astratto il caso di responsabilità datoriale per Colpa da contagio Covid-19



E quindi anche RESPONSABILITÀ dell'ENTE 231/01



ex Art. 25 SEPTIES per

Artt. 589, 590 c.p.

Aggravati da violazioni antinfortunistiche



#### Le CONSEGUENZE PENALI

Datoriali (e non solo)

Per ipotesi di violazioni della normativa

EMERGENZIALE (armonizzata/integrata con TUSL e

sistema prevenzionistico)

RESPONSABILITÀ CONTRAVVENZIONALE

RESPONSABILITÀ DA DELITTO

La questione del rapporto con il sistema sanzionatorio emergenziale dell'illecito amministrativo

Contro la pubblica incolumità

Contro la vita e l'incolumità individuale

artt. 438 / 452 c.p.

EPIDEMIA

Datore di Lavoro che cagiona per COLPA l'epidemia («... chiunque mediante la diffusione di germi patogeni ...)
Giur. recente → SOLO con CONDOTTE COMMISSIVE,
quindi in concreto ipotesi residuale (FUORI dal «;AMCATO IMPEDIMENTO COLPOSO»)



### Le CONSEGUENZE PENALI

# Lo SPAZIO della RESPONSABILITÀ CONTRAVVENZIONALE

# Sistema sanzionatorio emergenziale

Art. 4 co.1 DL 19/2020 -

ORA Art. 4 L. 22.5.2020 n. 35

Al riguardo viene in rilievo l'apparato sanzionatorio positivizzato per la prima volta nell'art. 4, comma 1°, del D.L. 19/2020. Tale norma dispone che "salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2°, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1°, ovvero dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'art. 3, comma 3".

Sul piano delle sanzioni, poi, accanto alla previsione pecuniaria, la medesima norma stabilisce che nel caso di inosservanza delle misure di contenimento previste dall'art. 1, comma 2°, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), si applica, altresì, la "sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

#### Centralità della CLAUSOLA di sussidiarietà

CRITERIO di SELEZIONE fra concorso apparente di norme



#### Le CONSEGUENZE PENALI

Tesi dell'integrazione ARMONIZZAZIONE normazione mergenziale/TUSL

<u>Ipotesi ASTRATTE</u> di norme che <u>NEL CASO CONCRETO</u> possono essere suscettibili del CRITERIO di «SELEZIONE»

Decisiva la RICOSTRUZIONE dell'EVENTO (prima P.G → poi valutazione del P.M.)

#### Casistica:

- Inosservanza di obblighi di formazione (DL);
- Inosservanza di adeguamento DVR (DL);
- Mancato mantenimento pulizia dei locali (DL/dirigente);
- Mancata osservanza nome di sicurezza, igiene e DPI (DL/dirigente);
- Mancata vigilanza (preposto);
- Mancato utilizzo appropriato DPI (lavoratore).

**SANZIONE AMMINISTRATIVA** 

per tutte le REGOLE di «SOLLECITAZIONE» al D.L., non vincolanti




# RESPONSABILITA' da DELITTO

Cosa cambia per il D.L. con la normativa emergenziale (e dei PROTOCOLLI ) ANTI – COVID 19?

**PREMESSA** 





IMMEDIATE
REAZIONI / TIMORI
del mondo dell'IMPRESA



Art. 42 co.2 DL. 18/2020
(convertito con Legge 24.4.2020 n. 27 «CURA ITALIA»)
Ha previsto la «copertura INAIL» per gli assicurati
che contraggono INFEZIONE COVID-19
in «OCCASIONE di LAVORO»

qualificando l'INFEZIONE da COVID
come INFORTUNIO anziché MALATTIA
si amplia la responsabilità penale del GARANTE del RISCHIO
per infortuni sul lavoro?




DA QUI la richiesta di SCUDO PENALE



INVERO: l'intenzione del legislatore era solo quella di disciplinare i PROFILI ASSICURATIVI correlati al contagio COVID.

PERALTRO in senso favorevole per LAVORATORI e
IMPRENDITORI ➤ spostando il COSTO
dell'«INFORTUNIO» sull'INAIL senza oneri
per il Datore di Lavoro







# QUESTIONE: <u>se</u> il CONTAGIO COVID-19 è INFORTUNIO sul lavoro, in astratto può ipotizzarsi responsabilità DL per 589 c.p. / 590 c.p.







con finalità di RASSICURARE il mondo dell'IMPRESA, nel maggio 2020 ha prima adottato un comunicato (15.05.2020), poi la CIRCOLARE 20.05.2020, n. 22

per chiarire che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro dell'infezione-contagio da Covid-19 NON discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

(«.... Responsabilità (che) devono essere rigorosamente accertate attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative»)



ad esempio



#### diversa operatività in ambito assicurativo, della PRESUNZIONE

- NON applicabile in tema di prova di responsabilità penale
- > Art. 27 C. (presunzione di innocenza)
- Responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio



### QUESTIONE: se il CONTAGIO COVID-19 è INFORTUNIO sul lavoro, in astratto può ipotizzarsi responsabilità DL per 589 c.p. / 590 c.p.





anche l'autorevole interpretazione INAIL non poteva certamente escludere l'eventuale apertura di procedimenti penali per la VERIFICA dell'eventuale responsabilità del DATORE di LAVORO per l'ipotesi di INFORTUNIO da CONTAGIO COVID-19



da qui, a fronte dei TIMORI di «ampliamento» di responsabilità penale datoriale dopo l'introduzione dell'art. 42 D.L. 18/20 convertito con Legge 27/20



### (D.L. 08.04.2020, n. 23 - convertito con Legge 05.06.2020, n. 40)

#### Art. 29 Bis

#### Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



### QUESTIONE: se il CONTAGIO COVID-19 è INFORTUNIO sul lavoro, in astratto può ipotizzarsi responsabilità DL per 589 c.p. / 590 c.p.

MA in concreto cosa accadrà nel processo penale?

#### METODO di INDAGINE

PECURIALITÀ delle INDAGINI PENALI in materia di SICUREZZA sul LAVORO

**ACCERTAMENTO su:** 

- 1. MATERIALITÀ della CONDOTTA / EVENTO
- 2. ELEMENTO PSICOLOGICO
- 3. QUALIFICA del SOGGETTO AGENTE (REATI PROPRI)

**TEMA** 

dell'INDIVIDUAZIONE del **SOGGETTO RESPONSABILE** 



PROTOCOLLI INVESTIGATIVI NO

«METODO di INDAGINE»



**«SUGGERITO» dalla SUPREMA CORTE** 

«RITROSO»: dall'EVENTO al SOGGETTO RESPONSABILE

**EFFETTO VIRTUOSO** 



A VOCAZIONE **GIURISDIZIONALE** 

#### **PASSAGGI:**

- 1. RICOSTRUZIONE in CONCRETO dell'EVENTO LESIVO (causalità materiale della colpa);
- 2. INDIVIDUAZIONE dell'AREA di RISCHIO che l'EVENTO LESIVO avrebbe dovuto prevenire ed evitare (causalità della condotta / causalità della colpa);
- 3. IDENTIFICAZIONE della SFERA di RESPONSABILITÀ che avrebbe dovuto GESTIRE il RISCHIO.



# RICOSTRUZIONE dell'EVENTO e INDIVIDUAZIONE del RESPONSABILE



# **INSEGNAMENTO della SUPREMA CORTE**

Sez. 4, Sentenza n. 49821 del 23/11/2012 Ud. (dep. 21/12/2012) Rv. 254094

«... Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva.

SUGGERIMENTI PROCEDIMENTALI per IPOTIZZARE un CRITERIO METODOLOGICO di individuazione del GARANTE del RISCHIO

1° Passaggio iniziale



D.V.R. quale MAPPA dei POTERI e delle RESPONSABILITÀ

2° Passaggio successivo



dalla ricostruzione dell'EVENTO alla ricerca del RESPONSABILE



# RICOSTRUZIONE dell'EVENTO e INDIVIDUAZIONE del RESPONSABILE

#### **METODO di INDAGINE**

PECURIALITÀ delle INDAGINI PENALI in materia di SICUREZZA sul LAVORO

«METODO INVESTIGATIVO»



Fondato sulla CONTESTUALITÀ / UNICITÀ del momento di acquisizione degli ELEMENTI di PROVA



nella FASE FINALE della IDENTIFICAZIONE della SFERA di RESPONSABILITÀ



applicazione del criterio interpretativo fornito dal PRINCIPIO di EFFETTIVITÀ



valido per

GARANTE LEGALE GARANTE di FATTO CATENA di RESPONSABILITÀ



Sotto il profilo della TIPICITÀ è necessario risolvere i seguenti passaggi







individuazione del SOGGETTO RESPONSABILE

gravato da POSIZIONE di GARANZIA per la tutela della salute del LAVORATORE VITTIMA da contagio

(NB ➤ NULLA QUESTIO per D.L. gravato da:

- NORMATIVA TUSL (D.Lgs 81/2008);
- Art. 2087 C.C.;
- Sistema delle MISURE CODIFICATE dalla legislazione emergenziale con PROTOCOLLI CONDIVISI.)





prova rigorosa di una condotta (OMISSIVA) colposa

CAUSALITÀ della CONDOTTA

Individuazione del COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO



ossia di condotta doverosa violata

QUI ➤ PROVA di MANCATA APPLICAZIONE, ADOZIONE,

MANTENIMENTO delle MISURE CODIFICATE per PREVENIRE

il CONTAGIO → PROTOCOLLI







prova della verificazione dell'evento-lesivo CONTAGIO

### CAUSALITÀ MATERIALE

Individuazione della CAUSA o
CAUSE materiali dell'EVENTO (LESIVO)



OSSIA ➤ ricostruzione del COME e PERCHÉ si è verificato l'evento lesivo → CONTAGIO



per soddisfare la PROVA secondo il criterio di giudizio richiesto dalla sentenza FRANZESE (Cass. SS.UU: 11.09.2020, n. 30328) di ALTA PROBABILITÀ LOGICA è necessario ESCLUDERE l'incidenza causale di possibili fattori / decorsi causali alternativi, ossia diverse occasioni di contagio (ALTERNATIVI a quello di esposizione nell'AMBIENTE DI LAVORO).

- in concreto prova ARDUA per ➤
  - NATURA UBIQUITARIA del VIRUS;
  - ◆ ELEVATA CAPACITÀ di trasmissione del VIRUS;
  - ◆ MODALITÀ di CONTAGIO con permanenza nell'aria;
  - NATURA ASINTOMATICA della MALATTIA.





Quali criteri allora per dimostrare correlazione tra contagio e lavoro?

# **INDIZI** possibili:

- 1. Numero delle positività riscontrate sul luogo di lavoro;
- 2. Frequenza delle positività riscontrate sul luogo di lavoro;
- 3. Peculiarità delle lavorazioni;
- 4. Natura delle mansioni espletate dal contagiato;
- 5. <u>Ritrovamento di oggetti</u> o <u>spazi contaminati</u> nel luogo di lavoro;
- 6. <u>Assenza di contatti inter-personali</u> del contagiato <u>in concomitanza</u> con l'insorgenza dell'infezione.

Il RICORSO a PARADIGMI ricostruttivi EPIDEMIOLOGICI?

Per i casi di ECCESSO di incidenza della patologia



**FOCOLAIO LAVORATIVO** 



critica



# Implica rinuncia della CAUSALITÀ INDIVIDUALE

(= inosservanza di condotta doverosa del garante quale CAUSA della singola infezione)






Verifica del duplice NESSO NORMATIVO per l'imputazione colposa dell'evento LESIVO - CONTAGIO

#### CAUSALITÀ della COLPA

- A. il CONTAGIO (RICOSTRUITO) deve rappresentare la realizzazione dello specifico pericolo che la regola cautelare violata voleva evitare (CONCRETIZZAZIONE del RISCHIO);
- B. l'ADOZIONE delle misure ANTI-CONTAGIO che si assumono violate deve rivelarsi in grado di evitare l'evento (COMPORTAMENTO ALTERNATIVO LECITO).







COSA CAMBIA in questa prospettiva di accertamento probatorio con l'introduzione dell'art. 29.bis?

**VALENZA del 29 BIS** 

NON introduce CAUSA di NON PUNIBILITÀ, idonea ad elidere il rischio di applicazione pena

peraltro lo SCUDO PENALE invocato:

- era prospettiva poco realistica e di fatto incostituzionale;
- era soluzione non auspicabile potendo risolversi in un premio per l'imprenditore non rispettoso della normativa prevenzionistica.

#### L'effetto è quello di:

- 1) RASSICURARE gli operatori economici imprenditori, SENZA però modificare il quadro normativo di riferimento;
- 2) L'OBIETTIVO <u>è quello di NEUTRALIZZARE lo forza espansiva</u> della <u>COLPA GENERICA</u>, che in tema di sicurezza sul lavoro si aggancia proprio all'art. 2087 cc (così dottrina, V. MONGILLO);
- 3) INTRODUCE una <u>presunzione semplice</u> (ASTRATTA) di NON responsabilità del datore di lavoro, che il <u>PM può superare in concreto</u> (con le difficoltà dell'accertamento processuale).



**NB** 



### Le insidie per il D.L. dell'art. 29 BIS

1 L'APPLICAZIONE di prescrizioni del PROTOCOLLO CONDIVISO («... e successive modificazioni e integrazioni»)

quindi: ONERE di costante diligenza nell'AGGIORNAMENTO

«... nonché mediante l'ADOZIONE e il MANTENIMENTO delle misure previste ...»

<u>quindi</u>: ONERE di diligenza NON solo formale MA sostanziale e continuativa (nel tempo)





RESIDUA però anche per il

D.L.

che rispetta il protocollo un possibile rimprovero di COLPA GENERICA



nel caso in cui

vi sia prova che in relazione al <u>caso concreto</u> ed avuto riguardo alla <u>peculiarità del contesto lavorativo</u>, avrebbe dovuto <u>adottare ULTERIORI e più INCISIVE</u> misure di cautela per impedire il contagio.

ciò perché



i protocolli richiamati dall'art. 29 BIS debbono subire adattamenti alla specificità dell'attività di lavoro.

2

l'art. 2087 cc. Impone al D.L., secondo la giurisprudenza costante, di ottemperare non solo a regole cautelari positivizzate (NORME SPECIFICHE di leggi, regolamenti, ordini e disposizioni), ma anche a norme di prevenzione ricavabili dall'esperienza, secondo canoni di diligenza, prudenza e perizia.

in definitiva: rileva processualmente per tali ipotesi lo spazio di ricorso all'AGENTE MODELLO, per verificare se il Datore di Lavoro ideale si sarebbe comportato in modo differente rispetto a quello tenuto dall'imprenditore in occasione dell'evento verificatosi.

**IPOTESI** in concreto **REMOTA**, MA coerente con il sistema penale compatibile con prescrizioni RELATIVE - IURIS TANTUM → **SUPERABILI** 



LIBERO CONVINCIMENTO del GIUDICE

RIGOROSO obbligo di MOTIVAZIONE



# RESPONSABILITA' dell'ENTE ex 231/2001

Potenzialmente connessa ad episodi di responsabilità colposa per CONTAGIO COVID-19





589

- 590

Con violazione normativa sicurezza sul lavoro



#### **CONDIZIONI:**

- 1) commesso da soggetto con posizione APICALE
- 2) agito nell'INTERESSE/VANTAGGIO
- 3) sprovvisto di MOG

RILEVA quindi l'aggiornamento del MOG (funzione di OdV)

Tenuto conto della potenziale situazione <u>concreta di crisi</u> che potrebbe indurre a <u>risparmio di SPESA</u> sistemico (non occasionale o irrilevante) → nei REATI COLPOSI l'interesse o vantaggio (da riferire alla condotta e non all'esito antigiuridico)

